

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI FINALIZZATO AD EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E DEI SUOI DIPENDENTI AI SENSI DELLA VIGENTE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

In attuazione della delibera del DG n. 302 del 04/08/2026 è indetto un Avviso Pubblico finalizzato alla formazione di un Elenco aperto di Avvocati liberi professionisti per il conferimento di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda e dei suoi dipendenti nelle controversie avanti alle diverse autorità giudiziarie.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o similare e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio, ma la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di eventuale incarico alle condizioni di seguito esplicitate, e, pertanto, l'Azienda non è in alcun modo vincolata, ma procederà tramite conferimento diretto al professionista che sarà, a suo insindacabile giudizio, ritenuto idoneo.

L'inserimento nell'elenco non comporta per l'azienda e per il relativo personale alcun obbligo di conferire gli incarichi ai legali inseriti nell'elenco.

L'Azienda si riserva, comunque, la facoltà di conferire incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione insindacabile, di particolare complessità specialistica tale da richiedere l'affidamento a figure professionali nel settore giuridico cui la questione afferisce.

L'Elenco sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:

- 1) contenzioso civile
- 2) contenzioso civile ramo responsabilità sanitaria
- 3) contenzioso penale
- 4) contenzioso penale ramo responsabilità sanitaria
- 5) contenzioso del lavoro
- 6) contenzioso amministrativo
- 7) contenzioso tributario
- 8) contenzioso in materia di recupero crediti

Ciascun Avvocato in possesso dei requisiti sotto indicati potrà inoltrare istanza per l'inserimento in una o più sezioni.

L'elenco sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Azienda USL della Romagna (<https://www.auslromagna.it/pubblicita-legale/altri-bandi>).

ART. 1 – REQUISITI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIONE

Possono presentare la propria candidatura, per essere inclusi nel suddetto elenco, i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso di:

- 1) Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni;
- 2) Godimento dei diritti civili e politici;
- 3) Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, anche ai sensi dell'art. 32 quater c.p. dell'art. 94 del D. Lgs. 36/2023, relativamente alle ipotesi applicabili;

- 4) Assenza di condanne penali per delitti dolosi accertate con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali pendenti noti all'interessato per i medesimi reati;
- 5) Assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare nei 5 anni precedenti;
- 6) Possesso di particolare comprovata esperienza indicata nel dettagliato curriculum formativo e professionale, con riferimento ai settori di competenza indicati in premessa, e con indicazione di esperienza maturata in difesa di Enti Pubblici e/o persone giuridiche private e/o del relativo personale.

Per il solo settore relativo alla responsabilità sanitaria, in ragione della specialità della materia, l'esperienza dovrà essere comprovata come segue:

- per la sezione contenzioso civile - ramo responsabilità sanitaria: dichiarazione di avere assunto negli ultimi 10 anni incarichi di difesa a favore di enti sanitari pubblici o privati e/o del personale degli enti medesimi, in almeno 15 diversi giudizi, afferenti alla sezione, indicando l'Ufficio Giudiziario procedente, la data di conferimento dell'incarico professionale e il numero di Registro Generale del procedimento (le diverse fasi e gradi dello stesso procedimento sono considerati come un solo giudizio);

- per la sezione contenzioso penale - ramo responsabilità sanitaria: dichiarazione di avere assunto negli ultimi 10 anni incarichi di difesa a favore di enti sanitari pubblici o privati e/o del personale degli enti medesimi, in almeno 5 diversi giudizi, afferenti alla sezione, indicando l'Ufficio Giudiziario procedente, la data di conferimento dell'incarico professionale e il numero di Registro Generale del procedimento (le diverse fasi e gradi dello stesso procedimento sono considerati come un solo giudizio);

- 7) Assenza di conflitto di interessi: non avere in corso incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale e/o stragiudiziale di controparti contro l'Azienda USL della Romagna e/o contro il suo personale per ragioni d'ufficio, costituzioni di parte civile o difese di parti offese contro l'Azienda Usl della Romagna o suoi dipendenti per ragioni d'ufficio, incarichi da parte di querelanti/denuncianti contro l'Azienda e/o suoi dipendenti per ragioni d'ufficio, non avere avanzato nell'ultimo anno richieste di risarcimento danni o diffide contro l'Azienda e/o suoi dipendenti per ragioni d'ufficio;
- 8) Impegno a non avere rapporti di patrocinio contro l'Azienda Usl della Romagna o contro il personale aziendale per ragioni d'ufficio, nel periodo di iscrizione nell'elenco (impegno che va esteso anche ai professionisti dell'associazione o società professionale e a coloro che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale con l'istante ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico forense);
- 9) Accettazione espressa delle condizioni indicate all'art. 6 rubricato "Determinazione del compenso";
- 10) Possesso, con l'obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione all'elenco aziendale e per tutto il periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione nell'elenco, di una assicurazione professionale i cui massimali di copertura dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 22.9.2016 e ss.mm.ii.;
- 11) Assenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi difensivi nell'interesse dell'Azienda.

Tutti i requisiti dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., dovranno essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione e permanere durante tutto il periodo di validità dell'elenco. Gli iscritti dovranno, inoltre, comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco stesso.

ART. 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati, datata e sottoscritta dal singolo professionista

(ancorchè aderente ad associazioni o società tra avvocati) iscritto all'Albo, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Usl della Romagna e redatta secondo il modello allegato al presente avviso.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

- 1) Dettagliato curriculum vitae formativo e professionale redatto in conformità al vigente modello europeo ed in formato aperto (pdf/A), con riferimento ai settori di competenza indicati in premessa, con indicazione delle particolari capacità e competenze specifiche maturate nel settore e nella materia della sezione o delle sezioni in cui si chiede di essere iscritti e con indicazione di esperienza maturata in difesa di enti sanitari pubblici o privati e/o del personale degli enti medesimi;
- 2) fotocopia del documento di identità del professionista in corso di validità.

La domanda ed i relativi allegati, debitamente firmati, dovranno essere inoltrati in un unico file formato pdf/A, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata personale del singolo professionista al seguente indirizzo: **azienda@pec.auslromagna.it**; è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

L'Azienda USL della Romagna non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell'istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali disguidi elettronici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Nella domanda, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso, il professionista dovrà indicare la/le sezione/i nella quale vuole essere iscritto.

ART. 3 – MODALITA' DI FORMAZIONE DELL'ELENCO

Al fine dell'inserimento nell'elenco saranno ritenute valide tutte le domande pervenute con le modalità indicate. Per il professionista fa fede la ricevuta di ricezione della pec da parte dell'Azienda. Ad ogni domanda pervenuta l'Azienda procederà alla formazione ed aggiornamento dell'elenco inserendo il nominativo dell'avvocato, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande, tenuto conto di quanto indicato dal professionista stesso, in una o più delle Sezioni di cui in premessa.

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'Azienda Usl formerà l'elenco e lo utilizzerà per il conferimento di incarichi. Tale elenco sarà mantenuto aperto, e verrà periodicamente aggiornato ad ogni ulteriore domanda secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande nel frattempo pervenute.

ART. 4 – MODALITA' DI CONFERIMENTO INCARICHI

L'iscrizione all'elenco non conferisce titolo o diritto al professionista in riferimento a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell'Azienda e dei suoi dipendenti. La formazione dell'elenco è infatti finalizzata unicamente all'individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, pubblicità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali a determinate condizioni economiche.

L'affidamento di ciascun incarico avviene previa adozione di specifico provvedimento aziendale.

Resta fermo il principio per cui l'affidamento dell'incarico è a base prettamente fiduciaria. La scelta avverrà di volta in volta, nel rispetto dei seguenti criteri, alternativi tra loro, con precisazione che la tipologia di prestazioni in oggetto è caratterizzata per il rilievo assoluto dei profili di competenza professionale della prestazione intellettuale, che non consente l'affidamento dell'incarico in base a valutazioni unicamente correlate all'elemento economico-finanziario:

- sezione di specializzazione dichiarata;
- consequenzialità (es. per i successivi gradi di giudizio) e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto;
- esperienza professionale maturata dal Professionista in relazione all'oggetto ed all'incarico da affidare risultante dal curriculum professionale;
- pregressa proficua collaborazione con l'Azienda in relazione alla medesima questione giuridica;
- individuazione del medesimo legale nominato nella materia oggetto di contenzioso da altro Ente avente medesimo interesse;
- cause seriali di identico contenuto rispetto ad incarico già conferito;
- alternanza tenuto conto dell'ordine di iscrizione in elenco;
- disponibilità immediata a supportare l'Azienda in casi di urgenza;
- foro di competenza della causa;
- individuazione dello stesso legale già incaricato dal personale aziendale ai sensi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale, in un'ottica di risparmio di spesa, purché non sussista conflitto di interesse tra l'Azienda e il personale medesimo.

ART. 5 – ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il legale incaricato dovrà aggiornare costantemente l'Azienda sullo sviluppo e sullo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, fornendo copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferitogli, oltre a rendere, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale, anche al fine di consentire l'eventuale accantonamento di somme a bilancio nel fondo rischi, nonché fornire su richiesta del Collegio sindacale dell'Azienda con cadenza annuale una relazione sui contenziosi patrocinati e sul rischio di esposizione debitoria potenziale che potrebbe scaturirne per l'Azienda. Dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi della procedura e, se del caso, in merito all'utilità per l'Azienda nel proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Azienda nella causa.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso che rimane unico interlocutore e responsabile nei confronti dell'Azienda. L'assistenza del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda.

Qualora richiesto, al fine di ottenere chiarimenti, il legale assicura, compatibilmente con i propri impegni, la propria disponibilità a partecipare ad incontri per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, è ricompresa nel compenso già pattuito per l'incarico affidato.

Il professionista, in caso di assunzione dell'incarico, all'inizio della propria attività dovrà trasmettere un preventivo di parcella nei modi e nelle forme di seguito indicate. Previo accordo sul preventivo, quindi, l'Azienda provvederà a predisporre apposito atto di conferimento dell'incarico che determinerà l'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, occasionale e caratterizzato da vincolo fiduciario.

Qualora nel corso del procedimento emerga la necessità di procedere alla nomina di consulenti tecnici, il professionista si impegna ad informare immediatamente l'Azienda, che potrà conferire l'incarico direttamente ad un proprio dipendente e/o ad un professionista esterno.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

- Per gli incarichi conferiti in materia di responsabilità sanitaria

Il compenso sarà determinato e corrisposto, a seguito di accertamento circa il corretto svolgimento della prestazione, nella misura pattuita ed indicata nel preventivo, in relazione all'attività svolta per un importo che, alla luce di quanto previsto nell'ambito del Programma Regionale Gestione Diretta dei Sinistri, non sarà superiore ai parametri medi, ridotti nella misura massima consentita dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., nel rispetto della Legge n. 49 del 21.04.2023, oltre ad una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.

Le riduzioni richieste sono compatibili e coerenti con i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 603 del 20/04/2016 e alla determinazione n. 11664 del 20/07/2016 del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna.

Il preventivo dovrà essere redatto in base al valore della controversia indicato nell'atto giudiziario da parte attrice.

Per le cause di valore indeterminabile si applica il valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 salvo il caso di controversie di particolare importanza, complessità e rilevanza degli effetti o dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, per le quali si potranno applicare gli ulteriori valori indicati nell'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui il legale assista nel medesimo procedimento più soggetti aventi la medesima posizione processuale si applicano le norme previste nel D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia si applica l'art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. a condizione che la transazione e/o conciliazione sia stata effettivamente esperita dal legale incaricato e non da personale interno. La decisione circa il soggetto che effettivamente dovrà svolgere tale fase è a insindacabile scelta dell'Azienda. In ogni caso, quando sia il professionista esterno a condurre la fase conciliativa, questi dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal referente aziendale.

Qualora con sentenza definitiva il giudice condanni controparte al pagamento di spese legali in misura superiore a quelle concordate con l'ente, le stesse sono riconosciute al legale solo se effettivamente recuperate o corrisposte.

Il legale può chiedere anticipi di somme in misura non superiore al 30% del preventivo, oltre a spese vive documentate.

Qualora, per eventi sopravvenuti e non preventivabili, siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportino una maggiore spesa, il professionista incaricato dovrà darne immediata e motivata comunicazione in forma scritta all'Azienda. In mancanza di detta richiesta e di accettazione da parte dell'Azienda, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.

- Per tutti gli altri incarichi

Il compenso sarà determinato e corrisposto, a seguito di accertamento circa il corretto svolgimento

della prestazione ed in relazione all'attività effettivamente svolta, nella misura pattuita ed indicata nel preventivo.

Il preventivo deve essere redatto secondo i valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, nei limiti dei parametri forensi e delle indicazioni di cui al DM 10/03/2014 n. 55 come modificato dal D.M. 13/08/2022 n. 147 (e di quelli che successivamente entreranno in vigore), atteso che per la determinazione dei compensi si deve tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno, con conseguente possibilità di aumento fino al 50% della tariffa prevista dal D.M..

Per le cause di valore indeterminabile si applica il valore da € 26.000,01 a € 260.000,00 salvo il caso di controversie di particolare importanza, complessità e rilevanza degli effetti o dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, per le quali si potranno applicare gli ulteriori valori indicati nell'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui il legale assista nel medesimo procedimento più soggetti aventi la medesima posizione processuale si applicano le norme previste nel D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii..

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia si applica l'art. 4, comma 6, del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. a condizione che la transazione e/o conciliazione sia stata effettivamente esperita dal legale incaricato e non da personale interno. La decisione circa il soggetto che effettivamente dovrà svolgere tale fase è a insindacabile scelta dell'Azienda. In ogni caso, quando sia il professionista esterno a condurre la fase conciliativa, questi dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal referente aziendale.

Il compenso sarà liquidato al termine dell'incarico e per termine dell'incarico, al fine del pagamento, si intende sentenza depositata e pubblicata, nonché nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite, avere attivato ogni azione stragiudiziale utile al recupero, o, comunque, avere fornito all'Azienda ogni indicazione volta al recupero o, in caso di impossibilità e/o antieconomicità, avere fornito motivato parere in tal senso.

Sono previsti anticipi, nei casi in cui gli stessi siano necessari per il pagamento degli importi di legge (es. contributo unificato, iscrizione a ruolo, notifiche, ecc...) che dovranno, comunque, sempre essere debitamente giustificati e comprovati.

E' prevista la possibilità di riconoscere il corrispettivo spettante al professionista, in conformità con il preventivo approvato, per la fase di studio e la fase introduttiva complessivamente considerate, qualora già espletate e concluse con il deposito del primo atto difensivo.

E' prevista, altresì, la possibilità di riconoscere il corrispettivo spettante, in conformità con il preventivo approvato, per le ulteriori fasi (istruttoria e decisoria), espletate e concluse, nei casi in cui la richiesta sia determinata dalla complessità della materia del contendere e/o dalla durata del procedimento.

In caso di soccombenza della controparte con condanna di quest'ultima al pagamento di spese legali in misura superiore a quelle concordate con l'Azienda USL, l'eventuale differenza, verrà riconosciuta al legale solo se effettivamente recuperata, nel momento in cui la sentenza sia divenuta definitiva.

Qualora, per eventi sopravvenuti e non preventivabili siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa, il professionista incaricato dovrà darne

immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta all'Azienda. In mancanza di detta richiesta e di accettazione da parte dell'Azienda, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.

In caso di estinzione anticipata del giudizio, ad esempio per intervenuta rinuncia alla causa o anticipata risoluzione del rapporto, le competenze del professionista saranno liquidate nei limiti dell'attività effettivamente svolta, indipendentemente dall'ammontare del preventivo riportato nell'atto di conferimento dell'incarico.

ART. 7 – AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'elenco degli avvocati così formato sarà costantemente aggiornato con l'inserimento delle candidature che verranno presentate con le modalità indicate.

Si procederà alla cancellazione dall'elenco dei professionisti che abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione oppure che si vengano a trovare in una situazione di incompatibilità con la permanenza nell'Elenco, a titolo esemplificativo:

- perdita dei requisiti per l'iscrizione;
- rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
- mancato assolvimento con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati (ivi incluso l'obbligo puntuale di aggiornamento sullo stato del contenzioso);
- inadempienze suscettibili di arrecare nocumento all'Amministrazione.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

ART. 8 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E ART 13 D.LGS. N. 196/2003

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 è contenuta nell'allegato B) al presente Avviso.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Azienda USL della Romagna: www.auslromagna.it e inviato ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati della Regione Emilia-Romagna.

L'Azienda USL della Romagna si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di disporre la revoca del presente avviso, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i partecipanti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Con la presentazione della domanda tutte le condizioni di cui al presente avviso si danno per accettate da parte del professionista.

Allegati:

- Allegato A Fac-simile domanda;
- Allegato B Informativa Privacy.